



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria


Intervento di rifunzionalizzazione di porzione dell'immobile demaniale sito in Firenze, denominato Palazzo Buontalenti - da mettere a disposizione dell'Istituto Universitario Europeo quale sede della Eui School of Transnational Governance - denominato Lotto "zero"

Fornitura di apparati attivi per il servizio di telefonia, di rete LAN e WIFI

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CUP: G17E19000030001

CIG: 8108730FAA



Via Laura, 64 – 50121 – Firenze – Tel. 055.200.711 – Fax 055.26.38.766

e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it

Sommario

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Oggetto dell'appalto.....	3
2.1. Rete LAN	3
2.2. Rete WiFi.....	4
2.3. Telefonia	4
Art. 3 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	5
Art. 4 – Modalità di verifica della fornitura e garanzia biennale.....	6
Art. 5 – Corrispettivo e pagamenti.....	7
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 7 – Tempi di attuazione	9
Art. 8 – Ritardi e penali.....	9
Art. 9 – Garanzie da produrre a cura dell'appaltatore	10
Art. 10 – Modifica del contratto - estensione o riduzione dell'appalto	11
Art. 11 – Sospensione dell'appalto	11
Art. 12 – Responsabile del procedimento.....	12
Art. 13 – Sorveglianza e monitoraggio	12
Art. 14 – Responsabile designato dall'appaltatore.....	12
Art. 15 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale impiegato	12
Art. 16 – Risoluzione del contratto – recesso	13
Art. 17 – Obblighi di riservatezza	14
Art. 18 – Codice etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai fini dell'anticorruzione	14
Art. 19 – Cessione del contratto e del credito.....	15
Art. 20 – Subappalto	15
Art. 21 – Trattamento dei dati personali	15
Art. 22 – Controversie	16
Art. 23 – Forma e spese del contratto	16

Art. 1 – Premessa

L'Agenzia del Demanio, ha necessità di avviare una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 mediante richiesta di RdO nell'ambito del **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**, al fine di provvedere alla fornitura di apparati attivi per la messa in opera del servizio di telefonia, di rete LAN e Wifi, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del primo lotto di Palazzo Buontalenti, ubicato in Firenze, Via Cavour n. 65.

La fornitura, anche per quanto non richiamato espressamente nel presente Capitolato, si svolge nell'ambito delle prescrizioni dettate dal Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016.

Finalità del presente documento è l'indicazione dei contenuti fondamentali della fornitura a cui l'operatore economico incaricato dovrà attenersi per soddisfare le specifiche esigenze della Stazione Appaltante e dell'Istituto Universitario Europeo, soggetto fruitore degli apparati forniti.

In considerazione della necessità che la fornitura e le successive attività di verifica avvengano in tempi quanto più contenuti possibili, l'Agenzia del Demanio intende avvalersi del supporto tecnico e organizzativo dell'Istituto Universitario Europeo. Il predetto Istituto ha individuato il proprio Referente Tecnico del Servizio Informatico quale soggetto deputato per tale attività.

L'incarico dovrà essere svolto secondo quanto di seguito meglio specificato e dettagliato.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura degli apparati elencati nel computo metrico estimativo allegato al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, di seguito anche "Capitolato".

Si rappresenta che l'infrastruttura di rete LAN, Wi-Fi e telefonica del primo lotto di Palazzo Buontalenti è stata progettata come espansione del campus dell'Istituto Universitario Europeo per minimizzare l'impatto nella gestione e manutenzione ed i costi di avvio dello stesso.

Sotto quest'ottica si procederà all'acquisto di switches di accesso e distribuzione e dei soli access points e telefoni, utilizzando i servizi Internet, Firewall, Data Center, VoIP e Wireless Lan Controller dell'Istituto locati alla Badia Fiesolana, quindi la piena compatibilità con gli apparati che costituiscono l'attuale infrastruttura IT dell'Istituto, ivi compresi sistemi di monitoraggio, management degli apparati, è condizione necessaria alla messa in opera della nuova sede.

La mancata piena integrazione degli apparati oggetto della fornitura, con l'infrastruttura esistente dell'Istituto Universitario Europeo, pregiudicherà l'accettazione della stessa.

Si specificano di seguito i requisiti dell'infrastruttura che si andrà a realizzare nel primo lotto di Palazzo Buontalenti:


2.1. Rete LAN

L'infrastruttura sarà basata su una coppia di apparati di centro stella/distribuzione che si collegheranno al centro stella dell'Istituto presso la sede della Badia Fiesolana mediante link WAN con percorso geografico differenziato di tipo single mode 9/125.

I nuovi switch di distribuzione saranno collocati nella suddetta data room principale e da lì si collegheranno verso i rack periferici, che ospiteranno gli switch di accesso, mediante link in fibra ottica multi mode OM4 50/125 con velocità di trasferimento da 1 a 10 Gbps e fibra ottica single mode OS2 9/125.

Gli apparati di accesso che implementeranno la nuova infrastruttura dovranno garantire la piena compatibilità con i modelli di riferimento illustrati nel computo metrico estimativo allegato al presente Capitolato e dovranno rispettare lo standard (IEEE) 802.3bz.

La figura di seguito mostra la topologia della rete LAN che si vuole realizzare.



2.2. Rete WiFi

La soluzione scelta prevede l'acquisto di Access Point e delle licenze necessarie a garantire la loro integrazione con l'infrastruttura centralizzata esistente all'Istituto Universitario Europeo (Wireless LAN Controller - WLC).

Gli access point, dovranno avere antenne esterne, per sfruttare al massimo le proprietà radianti dell'apparato e dovranno rispettare lo standard (IEEE) 802.3bz. Il dispositivo sarà fissato alla parete pertanto dovrà essere dotato di apposito supporto di fissaggio.

2.3. Telefonia

La soluzione scelta prevede l'acquisto di telefoni Voip e delle licenze necessarie a garantire la loro integrazione con l'infrastruttura centralizzata esistente all'Istituto Universitario Europeo, basate su tecnologia Cisco Unified Communications Manager.

Costituiscono parte integrante della fornitura gli alimentatori, i cavi, gli accessori, le interfacce e quant'altro correlato ai dispositivi forniti, al fine di rendere l'impianto perfettamente funzionante, realizzando l'architettura sopra descritta.

L'Appaltatore si impegna a fornire prodotti hardware originali e licenze software rilasciate appositamente dal Costruttore per l'Istituto Universitario Europeo. Gli apparati forniti dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica, quindi inclusi nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate all'interno dell'Unione Europea.

Il Costruttore licenzierà i prodotti specificatamente per l'"Istituto Universitario Europeo - European University Institute Badia Fiesolana - Via dei Roccettini 9, 50014 San Domenico di Fiesole (FI) - Italy", che sarà il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti.

Gli apparati forniti dovranno rispettare i regolamenti tecnici di settore e riportare la marcatura CE (quale prodotto regolamentato nell'Unione Europea), che ne dichiari la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili. I materiali oggetto di fornitura dovranno rispettare le normative di settore, con particolare riferimento alla compatibilità elettromagnetica, la sicurezza elettrica, antincendio ed ambientale.

L'appaltatore dovrà altresì fornire il supporto alla Stazione Appaltante, nonché al Referente Tecnico del Servizio Informatico dell'Istituto Universitario Europeo per tutta la durata dell'appalto.

Art. 3 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

L'appaltatore dovrà procedere alla fornitura del materiale di cui all'art. 2 del presente documento, provvedendo al carico, trasporto e scarico dello stesso presso il complesso demaniale denominato Villa il Poggiolo, in P.zza Edison 11 a Firenze, all'interno di locali al piano terreno ed aventi accesso carrabile. L'accesso all'immobile dalla pubblica è garantito attraverso una strada privata, per le cui opportune valutazioni si rimanda all'elaborato in calce al presente Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà fornire almeno dieci giorni prima della consegna, un cronoprogramma esecutivo della fornitura, con indicazione dei mezzi e dei soggetti che accederanno alle strutture sopra citate, che dovrà essere sottoposto ad opportuna approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, unitamente al Referente Tecnico del Servizio Informatico forniranno in fase di esecuzione tutte le opportune indicazioni operative per lo stoccaggio del materiale.

Al termine della consegna di ogni "Id. prodotto" di cui al computo metrico estimativo allegato al presente Capitolato, verrà sottoscritto il relativo **"Verbale di fornitura"**, fornito dall'appaltatore.

Si rappresenta che si potrà provvedere alla consegna frazionata dei materiali esclusivamente per "categoria di prodotto" di cui al Computo Metrico Estimativo.

Entro 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data di sottoscrizione del predetto "Verbale di fornitura", sarà onere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Referente Tecnico del Servizio Informatico dell'Istituto Universitario Europeo, accertare la conformità del materiale fornito alle specifiche del presente capitolato e fornire all'appaltatore il **"Verbale di accettazione della fornitura"**.

Entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data di sottoscrizione del "Verbale di fornitura", sarà cura del Referente Tecnico del Servizio Informatico dell'Istituto Universitario Europeo collaudare il materiale fornito. Al termine dell'attività verrà redatto il **"Verbale di verifica della fornitura"**, che lo stesso trasmetterà al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Per le specifiche dell'attività di verifica della fornitura si rimanda all'art. 4 del presente documento.

Per lo svolgimento dell'intero appalto si ritiene inclusa la fornitura del materiale da imballo occorrente, l'utilizzo di attrezzature manuali e/o meccaniche e/o elettroniche, l'impiego di mezzi di trasporto idonei, incluso eventuali permessi di occupazione di suolo pubblico (oneri e spese compresi) e quant'altro occorrente alla buona riuscita dell'incarico.

Si precisa che durante le operazioni di carico e scarico tutto il personale occupato nell'appalto deve essere fornito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 D.lgs. 81/08).

Sono altresì da ritenersi incluse anche tutte quelle altre opere non esplicitamente descritte, ma che fanno parte complementare per la buona riuscita dell'appalto, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- i mezzi e la mano d'opera necessaria all'espletamento dell'appalto;
- il carburante e gli eventuali pedaggi autostradali;
- tutti i costi che si dovessero verificare per lo stoccaggio temporaneo del materiale;
- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (PEC, corriere, telefoni, fax);
- oneri di trasferta;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;

L'impresa è responsabile della perdita e dell'avaria della fornitura fino alla sottoscrizione del "Verbale di fornitura".

L'Impresa è responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare alle persone e alle cose, tanto dell'Amministrazione che a terzi, nel corso dell'esecuzione della fornitura, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortunio, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Agenzia da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.

L'impresa per l'esecuzione dell'appalto deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

Art. 4 – Modalità di verifica della fornitura e garanzia annuale

L'esito dell'attività di verifica della fornitura potrà essere:

- positiva;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

La conclusione "*positiva*" costituisce formale approvazione del materiale fornito;

La conclusione "negativa relativa", adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell'appaltatore di integrare/sostituire il materiale fornito, ovvero ad ottemperare a quanto necessari al fine di rendere la fornitura conforme al presente capitolato e perfettamente e pienamente compatibile con l'infrastruttura dati e telefonia oggi presente nelle altre sedi dell'Istituto Universitario Europeo. In tale caso sarà stabilito un termine massimo per ottemperare a quanto richiesto, la cui fornitura dovrà avvenire in un'unica soluzione, salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento. Tale termine sarà determinato in proporzione all'entità di quanto richiesto. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui all'art. 8. I termini per ottemperare a quanto prescritto non potranno comunque superare i quindici giorni naturali e consecutivi, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del Procedimento. L'ottemperamento a quanto necessari per il recepimento di tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel Verbale di verifica della

fornitura “negativo relativo” sarà da considerarsi non oneroso per la Stazione Appaltante, ovvero per l’Istituto Universitario Europeo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con l’appaltatore, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Copia del verbale di verifica della fornitura verrà trasmesso dal Referente Tecnico del Servizio Informatico dell’Istituto Universitario Europeo al Responsabile del Procedimento che provvederà a comunicarne l’esito all’Appaltatore.

In caso di conclusione “positiva” del Verbale di verifica della fornitura il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il **“certificato di verifica di conformità”**.

Si ribadisce che l’Appaltatore si impegna a fornire prodotti hardware originali e licenze software rilasciate appositamente dal Costruttore per l’Istituto Universitario Europeo. Gli apparati forniti dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica, quindi inclusi nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate.

Il Costruttore licenzierà i prodotti specificatamente per l’Istituto Universitario Europeo - European University Institute Badia Fiesolana - Via dei Roccettini 9, 50014 San Domenico di Fiesole (FI) - Italy”, che sarà il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti.

Per evitare forniture di licenze software non autorizzate ed apparati non originali, rigenerati, usati o provenienti da canali non autorizzati, la Stazione Appaltante e/o l’Istituto potranno richiedere al Costruttore opportune verifiche per documentare genuinità, provenienza e garanzia di H/W e S/W.

Resta ferma la facoltà dell’Appaltatore di presentare contestazioni scritte.

Gli apparati offerti dovranno essere coperti da una **garanzia annuale** a decorrere dalla data di sottoscrizione del certificato di verifica di conformità, da praticarsi alle condizioni e con le modalità descritte all’art. 26 del D.P.C.M. 06/08/1997, n. 452. In particolare l’affidatario dovrà intervenire per la verifica di quanto segnalato entro le quarantotto ore lavorative successive alla richiesta e dovrà ripristinare la funzionalità dell’apparato e di quant’altro sottoposto a garanzia, entro cinque giorni lavorativi, salvo diversa pattuizione.

Art. 5 – Corrispettivo e pagamenti

L’importo per la fornitura oggetto del presente capitolato è stato quantificato complessivamente in **€ 213.900,00** (duecentotredicimilanovecento/00).

Il prezzo a corpo indicato è invariabile e comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la manodopera, anche se non previsti, necessari alla completa e perfetta esecuzione, a regola d’arte, delle opere richieste, nella piena osservanza delle normative vigenti e delle specifiche tecniche ed amministrative contenute nel presente affidamento.

Nel prezzo a corpo indicato si intendono compensati tutti gli oneri necessari, nessuno escluso, nonché i macchinari ed i materiali, per effettuare la fornitura.

In considerazione del fatto che la fornitura oggetto di affidamento sarà eseguita nell’ambito di una struttura attiva, l’esercizio non dovrà essere penalizzato in alcun modo dall’attività di fornitura,

pertanto l'affidatario rinuncia a priori a qualsiasi azione di rivalsa o richiesta di indennizzo per eventuali rallentamenti nell'appalto, minor rendimento di maestranze ecc., in dipendenza dell'attività condotta presso il complesso di Villa il Poggiolo e nelle aree pertinenziali.

Il corrispettivo per la fornitura sarà liquidato all'appaltatore con le seguenti modalità:

- **60%** dell'importo complessivo di aggiudicazione, al rilascio del citato "Verbale di fornitura" o nel caso di consegna frazionata per ogni categoria di prodotti, al completamento della fornitura con il relativo rilascio dell'ultimo "Verbale di fornitura";
- **20%** dell'importo complessivo di aggiudicazione, al rilascio del citato "Verbale di accettazione della fornitura" o nel caso di consegna frazionata, al completamento della fornitura con il relativo rilascio dell'ultimo "Verbale di fornitura" per ogni categoria di prodotti;
- **20% a saldo** dell'importo complessivo di aggiudicazione, al rilascio da parte del Responsabile del Procedimento del "certificato di verifica di conformità", di cui al suddetto art. 4;

Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'aggiudicatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

I pagamenti verranno disposti previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma I del D.M. 55 del 03/01/2013, intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA, ODA e CIG che verranno forniti dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che l'Impresa fornirà mediante la compilazione di apposita scheda fornitore.

Si rappresenta che l'Istituto Universitario Europeo beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi spesa di pertinenza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni come stabilito dall'Accordo sulla Sede tra il Governo Italiano e l'Istituto (DPR n. 990 del 13/10/1976, pubblicato sulla G.U. della R.I. n. 47 del 19/2/1977) e dei successivi Protocolli Aggiuntivi. Per quanto sopra l'appalto in questione beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato e dovrà indicare i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia del Demanio ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7 – Tempi di attuazione

Il tempo massimo a disposizione per la consegna della fornitura è perentoriamente fissato in **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio della fornitura, mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Il suddetto termine non comprende i termini decorrenti dalla sottoscrizione del "Verbale di fornitura" al rilascio del "certificato di verifica di conformità".

Art. 8 – Ritardi e penali

In caso di svolgimento dell'appalto secondo modalità difformi a quelle indicate nel capitolato tecnico prestazionale o nel caso di mancata osservanza dei termini previsti per la conclusione della fornitura, troveranno applicazione le penali, come sotto quantificate, il cui importo verrà trattenuto dal compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. La penale non esclude la responsabilità civile dell'appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Appaltatore, prima della scadenza del termine fissato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, su segnalazione del DEC, a mezzo PEC. L'appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

Più dettagliatamente, l'Agenzia si riserva di applicare le seguenti penali, i cui importi sono da intendersi IVA esclusa:

Per ogni giorno di ritardo nella conclusione della fornitura rispetto ai tempi quantificati nel capitolato tecnico prestazionale	€ 1 x mille del corrispettivo
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi assegnati per ottemperare a quanto indicato nel verbale in caso di verifica con esito "negativo relativo" (art. 4 del presente documento)	€ 1 x mille del corrispettivo

Art. 9 – Garanzie da produrre a cura dell'appaltatore

L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto una **garanzia definitiva**, con le modalità previste ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene effettuata la fornitura.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento dell'appalto o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto stesso.

L'aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore, a garanzia della fornitura, si impegna a fornire almeno dieci giorni prima dell'attivazione della fornitura, copia di **polizza RCT** in corso di validità a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di materiali o oggetti, verificatesi nel corso dell'esecuzione della fornitura, avente un massimale non inferiore all'importo del contratto. La predetta polizza assicurativa deve altresì assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'aggiudicatario verificatisi presso il luogo di fornitura.

Trova applicazione l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Modifica del contratto - estensione o riduzione dell'appalto

Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenda, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate da Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. Al di là di tale limite l'aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell'appalto

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Francini in servizio presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura n. 64, Firenze, reperibile al numero telefonico 055.20071298 ovvero all'indirizzo mail marco.francini@agenziademanio.it.

Art. 13 – Sorveglianza e monitoraggio

Il Responsabile del Procedimento (RUP) ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) vigileranno sulle attività per la migliore riuscita della fornitura. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per l'affidatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente appalto.

Art. 14 – Responsabile designato dall'appaltatore

L'aggiudicatario dovrà indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'aggiudicatario, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Agenzia e dell'Istituto Universitario Europeo per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l'aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini.

Art. 15 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale impiegato

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento dell'appalto. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante e l'Istituto Universitario Europeo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento dell'appalto, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante e l'Istituto Universitario Europeo da ogni responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento dell'appalto, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 16 – Risoluzione del contratto – recesso

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, cui si rinvia, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti nel presente Capitolato;
- f) violazione del divieto di subappalto, qualora l'operatore non abbia manifestato in sede di offerta la volontà di ricorrere all'istituto;
- g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e facente parte integrante del Contratto stipulato mediante il Mercato elettronico;
- h) mancata costituzione/mancato possesso della polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi costituita nei termini di cui all'art. 9;
- i) l'esito dell'attività di verifica della fornitura con esito nella forma "negativa assoluta".

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Appaltatore, a mezzo PEC.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto, in danno all'Appaltatore, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore incaricato a mezzo PEC.

In caso di recesso all'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'appalto eseguito e delle spese sostenute.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dell'appalto o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente appalto.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 18 – Codice etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai fini dell'anticorruzione

L'impresa, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia del Demanio, reperibile presso gli uffici della D.R. o direttamente sul sito aziendale.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando il risarcimento dei danni.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento dell'appalto;
- comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento dell'appalto;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento dell'appalto.

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore, in seno al Patto di integrità prodotto nella RDO, dovrà altresì dichiarare, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

Inoltre, dovrà essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti appalti pubblici ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione della fornitura, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

Art. 19 – Cessione del contratto e del credito

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 20 – Subappalto

Qualora all'Appaltatore abbia indicato, in sede di gara, di voler procedere con il subappalto, lo stesso è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all'art. 105 del Codice.

Qualora invece l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto è fatto divieto all'Appaltatore di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'Appaltatore.

In caso di subappalto, il DEC verificherà la presenza sul luogo di esecuzione del personale dell'impresa subappaltatrice autorizzata, i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'art. 20 del decreto n. 49 del 07.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture. Nel caso di violazione degli obblighi in materia di subappalto incombenti sull'esecutore, il DEC provvederà senza indugio, e comunque non oltre 24 ore, alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice appalti ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati dall'Agenzia del Demanio esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura e alla stipula del relativo contratto, nonché per finalità strettamente correlate agli obblighi in materia di trasparenza *ex lege* previsti - trattandosi di informazioni soggette a pubblicità legale *ex lege* n. 190/2012, ex D. Lgs. n. 33/2013, ex art. 29 D.

Lgs. n. 50/2016 – in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l'Agenzia del Demanio con sede in Via Barberini n. 38 – 00187 Roma.

L'Agenzia del Demanio tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per la durata del contratto e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui l'Agenzia è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.

L'Agenzia del Demanio potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza(c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

È facoltà dell'interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata all'Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38 – 00187 Roma oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a Lui riferiti effettuato dall'Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 22 – Controversie

L'impresa terrà sollevata ed indenne l'Agenzia nonché l'Istituto Universitario Europeo da ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'appalto e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste etc. da parte dei terzi, in ordine all'esecuzione della prestazione.

Nessun interesse per nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute dalla Stazione appaltante finché ogni controversia sia stata risolta.

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

Art. 23 – Forma e spese del contratto

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, sottoscritta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 32 ultimo comma del D.Lgs. 50/2016, mediante il portale Mepa. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il Responsabile unico del procedimento

Marco Francini

Individuazione del complesso e della viabilità interna su estratto di mappa catastale

